



Decreto “Ristori”

29 ottobre 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e il sostegno a lavoratori e settori produttivi colpiti dalla pandemia da COVID-19.

In particolare, il provvedimento interviene con uno stanziamento di risorse pari a 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, destinati sia al ristoro delle attività economiche interessate direttamente dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre scorso, sia al sostegno dei loro lavoratori.

A una prima valutazione, il decreto-legge si pone in continuità coi precedenti, accentuandone l'intonazione emergenziale, come prevedibile visto l'aggravarsi del quadro epidemiologico. In questo contesto, al netto delle misure lavoristiche (su cui permangono le note criticità legate al blocco dei licenziamenti) e di quelle in tema di fiere ed export (positive, ma insufficienti), i principali target del provvedimento sono estranei al perimetro della manifattura, vista anche la continuità finora assicurata alle relative attività.

In sede di conversione, sarà comunque opportuno valutare integrazioni dell'elenco dei codici ATECO per una più puntuale individuazione dei settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra operatori di uno stesso comparto o tra filiere diverse.

Non si può poi non rilevare che il non trascurabile stanziamento di risorse funzionali agli ulteriori indennizzi e provvidenze ora messi in campo debba essere accompagnato da un'urgente azione di rilancio economico, a partire dalla prossima Manovra.

Di seguito, una prima disamina delle misure di maggiore interesse.

Indennizzi e misure fiscali

Si introduce, anzitutto, un **contributo a fondo perduto** per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM di ottobre 2020; a tal fine, la norma rinvia ad un elenco di codici ATECO (Allegato 1).

Viene meno, rispetto alla misura contenuta nel c.d. DL Rilancio, la limitazione ai soli soggetti con ricavi e compensi (nel 2019) entro i 5 milioni di euro.

Per consentire una rapida erogazione del contributo, si prevede che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio, parametrando la somma erogata a una percentuale di quella corrisposta in precedenza (e il cui valore, come noto, era determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019). Specifici criteri sono dettati, poi, per la determinazione del contributo spettante ai soggetti che non hanno presentato l'istanza ai sensi del DL Rilancio.

In ogni caso, l'ammontare massimo del contributo erogabile è pari a 150 mila euro.

Il contributo è riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il periodo di utilizzo del c.d. **bonus vacanze**, introdotto dal DL Rilancio; l'agevolazione, riconosciuta una sola volta, riguarda le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite in sede di introduzione della misura.

È prevista, inoltre, l'estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del **credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda** previsto DL Rilancio, al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - dei settori indicati nell'Allegato 1, la cui attività, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con i recenti provvedimenti.

Viene poi disposta la cancellazione della **seconda rata dell'IMU**, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, per i soggetti che svolgono attività economiche dettagliate in Allegato. Si evidenzia che tale intervento riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività sospese, esercitate nei medesimi immobili. La norma si affianca alle precedenti disposizioni di esenzione IMU per i soggetti operanti nei settori del turismo

e dello spettacolo (art. 78 del c.d. DL Agosto) e richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

In proposito, si segnala sin d'ora la necessità di adeguare alcune delle misure agevolative sopra menzionate ai limiti e alle condizioni della nuova sezione 3.12 del QT.

Infine, è disposta la proroga del termine per la presentazione del **modello 770** relativo all'anno di imposta 2019 dal 2 novembre al 10 dicembre 2020.

Misure in materia di lavoro

Il DL proroga di sei settimane la cassa COVID e fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento.

Confermata la contribuzione addizionale per chi utilizza la cassa COVID, con la conseguenza che per le imprese tenute comunque alla contribuzione ordinaria per gli ammortizzatori sociali, i costi, nel caso di ricorso alla cassa, si sommano. Sempre nella prospettiva di garantire ammortizzatori anche a chi non versa contribuzioni (deroga) o a chi versa in misura insufficiente (assegno), si segnala che è previsto il rifinanziamento del FIS e degli altri fondi ex Decreto legislativo n. 148/2015, alternativi alla cassa ordinaria.

Più in dettaglio, il provvedimento regola quattro aspetti.

1. **Proroga la cassa integrazione, l'assegno ordinario e la cassa in deroga per altre 6 settimane**, che permetteranno ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica di arrivare a fine anno.

Le sei settimane possono essere collocate, in verità, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e sono riconosciute ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane ex articolo 1, comma 2, del DL Agosto, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle

attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Per arrivare a fine gennaio, però, serviranno altre settimane di cassa.

2. **Anche per queste sei settimane di cassa COVID i datori di lavoro dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.**

Il contributo è pari: *i)* al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; *ii)* al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

3. **È prevista, fino al 31 gennaio 2021, la limitazione generalizzata per i licenziamenti collettivi e individuali. Restano operanti e le esclusioni vigenti.**

È precluso l'avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data è, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e sono altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano (come ora) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuta "l'indennità di disoccupazione" (NASPI). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. In via eccezionale, per fronteggiare l'emergenza COVID, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa COVID, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del DL Agosto per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane**, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del DL Agosto possono rinunciare, per la frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

Inoltre, si prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione, di competenza del mese di novembre 2020, per i dipendenti delle imprese dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. In particolare, la sospensione opera per i datori di lavoro privati aventi sede operativa nel territorio dello Stato e appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre, che

svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'allegato 1 del Decreto in esame. Il pagamento dei contributi sospesi è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Misure in materia di sanità e giustizia

Il DL prevede che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possano eseguire i **tamponi antigenici rapidi**. Costoro, attraverso il sistema tessera sanitaria, predispongono il referto elettronico rendendolo disponibile all'assistito e inviano i dati sul numero di tamponi effettuati al dipartimento di prevenzione della ASL, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica e alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute, ai fini dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e controllo.

Inoltre, è istituito presso il Ministero della Salute il **servizio di risposta telefonica** con il compito di svolgere attività di *contact tracing* per finalità di sorveglianza sanitaria e di "accompagnamento" verso i servizi di prevenzione ed assistenza delle ASL di competenza.

Le misure sono positive in quanto alleggeriscono la "pressione" della domanda di tamponi sulle ASL e introducono forme di tracciabilità digitale dei soggetti positivi.

Il provvedimento disciplina, poi, lo svolgimento dell'**attività giurisdizionale** in questa fase emergenziale, con l'obiettivo di contemperare le esigenze di continuità dei procedimenti civili, penali e amministrativi con il permanere dello stato d'emergenza sanitaria.

In particolare, le udienze civili e penali cui è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse. Le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti, dai loro difensori e dal PM possono essere tenute con modalità da remoto. In generale, nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte da remoto. Inoltre, nel processo amministrativo, la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche del Consiglio di Stato e dei TAR deve svolgersi mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Infine,

si consente lo svolgimento da remoto delle udienze del processo tributario, in caso di situazioni che precludano la libera circolazione nel territorio nazionale o in caso di pericolo per l'incolumità pubblica. In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti depositati, salvo che almeno una delle parti non ne richieda la discussione.

Per il processo penale, fino al 31 gennaio 2021 il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze presso gli uffici delle Procure della repubblica avviene esclusivamente per via telematica. Per tutti gli altri atti è consentito il deposito con valore legale mediante PEC.

In tema di **esecuzioni immobiliari**, è prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione in tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, disponendo al contempo l'inefficacia di ogni pignoramento di tale specie, effettuato a partire dal 25 ottobre.

Export, fiere internazionali e altre misure

Il DL recepisce la richiesta di Confindustria di estendere anche alle **società organizzatrici di fiere** (molte riconducibili a nostre associazioni di categoria) la possibilità di accedere al Fondo Simest istituito con il DL Agosto - e riservato solo agli enti fieristici - con una dotazione di 300 milioni di finanziamenti e di 63 milioni a fondo perduto.

Tuttavia, sarebbe necessario introdurre misure di ristoro anche per le imprese che hanno sostenuto costi non rimborsabili per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, in Italia, annullate o rinviate a seguito dell'entrata in vigore delle ultime misure restrittive.

Inoltre, in tema di **sostegno all'export**, viene rifinanziato il fondo 394 per 150 milioni di euro e il Fondo promozione integrata per ulteriori 200 milioni, con l'obiettivo di far fronte alle numerose domande di finanza agevolata da parte delle imprese a Simest. Come già evidenziato da Confindustria, si tratta di importi che non potranno coprire tutte le richieste, per cui sarebbe necessario incrementare la dotazione di altri 600 milioni sul Fondo 394 e di 200 milioni sul Fondo promozione integrata.

Da segnalare, infine, i circa 600 milioni di euro stanziati per il **sostegno di settori particolarmente colpiti** dalla crisi pandemica (agenzie di viaggio e tour operator; alberghi e terme; editoria e congressi) e il rifinanziamento (5 milioni) del comparto del Fondo di garanzia gestito dall'Istituto per il credito Sportivo e dedicato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità dei soggetti che, a vario titolo, esercitano attività sportive.